

L'altra vicenda di cui la signora riferisce alla scrivente Commissione nel medesimo ricorso riguarda una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 – Direttore amministrativo contabile, pubblicata il 7 aprile 2005 sul sito internet dell'amministrazione, ma non più visualizzabile, graduatoria nella quale l'istante signora non è stata inserita.

Anche per questa seconda istanza, la signora non ha ricevuto alcun riscontro da parte del Ministero dell'Interno.

Pertanto, per i motivi su esposti, la signora si è rivolta alla Commissione chiedendo di ordinare al Ministero dell'Interno il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 18 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia

ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La trattazione dei quesiti formulati dalla signora richiedono una breve premessa in merito alla qualificazione dell'interesse della stessa.

Per entrambe le istanze, si ritiene sussistente e fondato l'interesse concreto, attuale e diretto della signora per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, considerata anche la più recente giurisprudenza, secondo cui il possibile conflitto del diritto alla riservatezza con l'esercizio del diritto di accesso si risolve con la prevalenza di quest'ultimo, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

Sui singoli quesiti, comunque, si osserva quanto segue.

L'istanza volta ad ottenere da parte del Ministero dell'Interno l'accesso all'istruttoria relativa alla pratica per il riconoscimento della causa di servizio, dello status di "impiegato pubblico vittima del dovere e delle azioni di organizzazioni di criminalità mafiosa", nonché per il riconoscimento dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e permanente derivante da tale infortunio e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata, può trovare parziale accoglimento: essendo titolare della suddetta pratica è indubbia la legittimità della signora a conoscerne lo stato dell'istruttoria e a potere prendere visione di tutti i fascicoli, con la relativa documentazione, che compongono il proprio fascicolo personale.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene, altresì, legittima e fondata anche la richiesta di accesso della signora volta a potere estrarre copia del proprio foglio matricolare, per controllare se si fosse provveduto ad effettuare sullo stesso l'annotazione di attività lavorativa nel settore amministrativo-contabile, formulata con nota del 16 dicembre 1986 della Direzione Centrale per la Finanza Locale ed i Servizi Finanziari.

In merito alla seconda istanza presentata alla scrivente Commissione e riguardante una richiesta, formulata sempre al Ministero dell'Interno, di poter prendere visione ed estrarre copia della graduatoria provvisoria per il settore C3 — Direttore amministrativo contabile, nella quale l'istante signora non è stata inserita, anche essa è accoglibile conformemente a quanto affermato sul tema dalla maggioritaria giurisprudenza, secondo cui "la graduatoria della procedura concorsuale o comparativa per la copertura di posti di pubblico impiego è per definizione pubblica, con la

conseguenza che non sono configurabili posizioni di controinteressati alla sua divulgazione”, da ultimo il T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 57 del 13 gennaio 2005.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che le istanze della signora siano fondate.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Dott.

Oggetto: Ricorso del sig.....c/ Ordine dei Giornalisti di.....

1. Il sig., in data 13 marzo 2005, ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti, eventualmente in possesso dell'Ordine dei Giornalisti di, inviati dal sig., al fine di poter curare, anche in sede penale, i propri diritti.

Si premette che tra il ricorrente e il sig. alla data di invio del ricorso era in corso di svolgimento un processo penale innanzi al Giudice di Pace di, per il reato di cui all'art. 585 del c.p.p. Il processo è stato iniziato a seguito del rapporto di polizia predisposto nel corso della lite insorta fra l'istante ed il sig. durante una conferenza.

Alla richiesta di accesso l'Ordine Giornalisti di non ha dato seguito.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame si esprime l'avviso che l'Ordine dei Giornalisti di avrebbe dovuto dare riscontro all'interessato al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il diritto di accesso. L'istanza di accesso, infatti, ha ad oggetto documenti, individuati o agevolmente individuabili, che attengono palesemente all'esigenza del dott. di tutelare in giudizio un proprio diritto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Dott.

OGGETTO: richiesta di accesso al rapporto di servizio degli agenti di polizia.

1. Il sig., in data 11 aprile 2005, ha chiesto alla Questura di, di poter visionare ed eventualmente estrarre copia del rapporti di servizio degli agenti di Polizia della avente volante Duomo del 18 aprile 2002, intervenuti nel corso di una lite insorta fra l'istante ed il sig. durante una conferenza, al fine di potere curare e difendere in giudizio i propri interessi.

A seguito della vicenda descritta il dott.ha presentato una querela nei confronti del dott., per il reato di cui all'art. 585 del c.p.p.; alla data di invio del parere il processo penale, pendente innanzi al Giudice di Pace di, era in corso di svolgimento.

La Questura di, con nota del 18 aprile 2005, ha negato l'accesso affermando che la copia può essere rilasciata solo previa autorizzazione del giudice civile e penale che eventualmente tratterà la causa e che, nel caso in cui il giudice dovesse autorizzare l'esibizione dl documento, l'ordinanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Prevenzione Generale.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico e della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame, sulla base dei sommari elementi in possesso, si esprime l'avviso che la domanda di accesso non potesse essere legittimamente accolta per l'assorbente considerazione della omessa notifica al controinteressato sig., e che un eventuale ulteriore diniego su una domanda di accesso conforme al disposto del citato art. 12 del regolamento dovrebbe indicare, per evidenti ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa, norme ostative all'esercizio del diritto di accesso.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Avvocato

OGGETTO: *accesso alla lista predisposta dalla soprintendenza per i beni archeologici delle in relazione alle richieste di saggi esplorativi presentate da privati (vincolo archeologico)*

L'avvocato, su incarico e nell'interesse della signora, con nota del 15 luglio 2005, ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici delle, di poter accedere alla lista delle richieste di saggi esplorativi presentate da privati per terreni rientranti nei comuni di, ed, sottoposti a vincolo archeologico, con l'indicazione delle date di inoltro delle varie domande e/o di possibili diversi motivi di priorità.

Questa lista è stata predisposta dalla stessa amministrazione per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà. L'avvocato ne ha richiesto copia, per valutare l'opportunità di accedere ad altri atti e per comprendere le modalità con cui i precedenti istanti hanno impostato le rispettive richieste, che erano state evase, con particolare riguardo al rinvenimento di depositi idonei alla conservazione definitiva dei reperti, in modo da potere proficuamente collaborare con l'amministrazione.

La Soprintendenza per i beni archeologici delle, con nota del 3 febbraio 2006, negava il suddetto accesso, asserendo che appariva "non motivata la richiesta di verifica dei dati di archivio in quanto non necessaria e indispensabile".

Pertanto, l'avvocato avverso tale diniego si è rivolto, in data 13 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Soprintendenza per i beni archeologici delle, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 15 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di

entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata, a parere della scrivente Commissione, è legittima e fondata.

E' palese l'interesse concreto, attuale e diretto dell'avvocato, in rappresentanza della signora, proprietaria di un terreno a, a conoscere le concrete modalità organizzative dell'agire dell'amministrazione nel regolare il suddetto procedimento, per programmare gli interventi finalizzati a recuperare eventuali reperti archeologici e rendere così disponibile da parte dei privati gli immobili di proprietà.

Al rilascio della copia della lista richiesta non osta alcun motivo giuridico o vincolo di segretezza, ma la sola circostanza che l'amministrazione ritenga la suddetta copia "non necessaria e indispensabile", quindi ragione ampiamente superabile, anche sulla base della lettera della legge n. 241/1990, che prevede all'art. 10, lett. a) un accesso partecipativo, diretto ad assicurare ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenire, di prendere visione degli atti del procedimento.

In merito ad eventuali opponibili vincoli di riservatezza si consideri, inoltre, che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, l'amministrazione dovrà aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai partecipanti controinteressati, le cui domande sono state richieste dall'istante, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti.

Pertanto, per i motivi su esposti, e nei limiti indicati, la Commissione esprime il parere che l'istanza dell'avvocato sia fondata.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.

OGGETTO: *richiesta di accesso a note trasmesse da Comando Generale Guardia di Finanza a Commissione medica in procedimento riconoscimento dipendenza da causa di servizio di patologia del richiedente.*

Il Sig., maresciallo ordinario in congedo della Guardia di Finanza, è stato riformato in data 31 marzo 2004 a causa di sindrome ansiosa depressiva persistente. Il successivo 31 marzo ha prodotto istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della riscontrata infermità.

Dopo aver inviato al Comando RETLA una integrazione della predetta istanza in cui si illustravano analiticamente i fatti che avevano determinato l'insorgere del disturbo diagnosticatogli, ha presentato richiesta di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo copia delle note con le quali lo stesso Comando ha trasmesso la documentazione alla Commissione medica per il prescritto parere sulla patologia dell'odierno richiedente.

Rimasta inevasa tale richiesta di accesso, il ricorrente si è visto notificare in data 3 giugno 2005 un provvedimento con il quale, su parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, non si riconosceva la sindrome depressiva come dipendente da causa di servizio.

In data 25 giugno 2005, il maresciallo inoltrava nuova istanza di accesso all'amministrazione con cui si richiedeva copia della relazione informativa trasmessa al Comitato di verifica e di ogni altro documento trasmesso allo stesso Comitato, al fine di verificare che l'organo consultivo avesse preso in considerazione l'integrazione alla domanda per il riconoscimento della causa di servizio.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, dapprima ha chiesto di specificare meglio a quali documenti intendesse riferirsi l'accedente e, successivamente, in data 26 agosto 2005, ammettendo un possibile disagio procedurale, ha fatto presente che era in corso un'istruttoria per accertare l'accaduto.

L'ultima richiesta di accesso dell'odierno ricorrente del 5 novembre 2005, avente ad oggetto sempre gli stessi documenti, è rimasta senza esito e pertanto lo stesso si è rivolto a questa Commissione al fine di conoscere se quanto accaduto sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 10 marzo 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alla richiesta relativa al se la vicenda portata all'esame di questa Commissione sia o meno "compatibile con leggi, regolamenti e circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi", la risposta è senz'altro negativa.

Nel caso di specie, invero, la stessa amministrazione ha riconosciuto il disagio in cui è incorsa nell'istruire il procedimento teso ad accertare il nesso causale tra sindrome depressiva del maresciallo e svolgimento delle mansioni lavorative allo stesso assegnate.

Non v'è dubbio alcuno, inoltre, che il richiedente sia titolare di un interesse qualificato e differenziato a conoscere il contenuto del documento richiesto anche all'eventuale fine, per altro non dichiarato dal maresciallo, di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.

Infine la Commissione osserva che l'istanza di accesso ed il relativo accoglimento appaiono funzionali alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione e che il richiedente, essendo parte del procedimento relativo alla causa di servizio, ha diritto di conoscere il contenuto dei documenti connessi a tale procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al dott.

OGGETTO: *richiesta di accesso a relazione tecnico-estimale di un immobile operata dall'Agenzia del Demanio.*

Il dr., socio accomandatario e legale rappresentante della, con istanza di accesso ai documenti amministrativi datata 27 maggio 2005, ha chiesto sia all'Agenzia del Demanio che alla Prefettura di, di ottenere copia della relazione tecnico-estimale di un immobile di proprietà dell'odierna ricorrente redatta dall'Agenzia del Demanio. La richiesta si inseriva nel quadro di trattative in via di svolgimento tra la stessa ricorrente ed il Ministero dell'Interno, finalizzate alla stipula tra le suddette parti di un contratto di locazione avente ad oggetto il fabbricato sito in, già condotto in locazione dallo stesso Ministero in precedenza.

La Prefettura di, con nota del successivo 6 giugno, ha dichiarato di non possedere il documento richiesto in quanto detenuto dall'Agenzia del Demanio la quale, sollecitata all'ostensione dalla stessa Prefettura, con nota del 13 giugno 2005, ha comunicato al difensore dell'odierna richiedente di non poter soddisfare la richiesta di accesso sul presupposto che l'attività svolta dall'Agenzia è di natura tecnico-consultiva e che il titolare del procedimento è il Ministero dell'Interno, cui, a dire dell'amministrazione, la società avrebbe dovuto inoltrare la relativa istanza di accesso.

Con ricorso presentato in data 12 luglio 2005, la S.a.s. lamenta l'illegittimità del diniego opposto dall'amministrazione citando l'art. 25 della legge n. 241/1990 a tenore del quale "la richiesta di accesso ai documenti (...) deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente" dichiarando al contempo "di essere titolare di un interesse personale, concreto e strumentale alla situazione di diritto soggettivo di cui è titolare" e chiedendo a questa Commissione di riesaminare le determinazioni dell'Agenzia del Demanio.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in

vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto alle ragioni del provvedimento sfavorevole per la richiedente, l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso lo ha negato ritenendo che la richiesta dovesse essere inoltrata all'amministrazione competente a condurre il procedimento principale (Ministero dell'interno), e che la natura tecnico consultiva del documento comunque osterebbe al rilascio del documento in oggetto.

Entrambe appaiono destituite di giuridico fondamento. Occorre rammentare che, oltre all'articolo 25, l. n. 241/1990, che fa effettivamente riferimento all'amministrazione che detiene il documento quale legittima destinataria della richiesta e non a quella (eventuale) che sia titolare del procedimento principale, viene in rilievo quella di cui all'articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, giusta la quale nel caso in cui l'amministrazione destinataria della richiesta non sia competente è compito della stessa inoltrare l'istanza a quella che invece è competente.

Per questo, qualora l'Agenzia del demanio sia l'amministrazione in possesso del documento richiesto essa deve provvedere sulla istanza del richiedente, a nulla rilevando la natura strumentale rispetto ad altro procedimento di competenza di altra amministrazione.

Quanto alla natura tecnica del documento richiesto dalla..... S.a.s., essa non è di ostacolo all'accesso, attesa l'ampia formulazione del concetto di documento amministrativo contenuta nell'articolo 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 e l'assenza di un limite espresso riferito

a tale tipologia di documento nella normativa sia primaria che secondaria in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE